




Regione Siciliana

## ISTITUTO COMPRENSIVO " N. BOTTA "

Via E. Fermi 4 , 90015 Cefalù - Tel 0921 421242 - Fax 0921 9223

Mail: [paic8aj008@istruzione.it](mailto:paic8aj008@istruzione.it) - PEC: [paic8aj008@pec.istruzione.it](mailto:paic8aj008@pec.istruzione.it)

Codice fiscale: 82000590826 - Codice meccanografico: PAIC8AJ008



CIRCOLARE 227 del 14/04/2021

Cefalù, 14 aprile 2021

Al personale Docente ed ATA

Al DSGA

Al medico competente dott. Angelo Giunta

Albo e sito web

LORO SEDI

**Oggetto: Circolare Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 12 aprile 2021-  
Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19  
correlata.**

La Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute ha pubblicato la circolare prot.0015127 del 12 aprile 2021 con le *"Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata"* e sulla certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.

La circolare distingue cinque casi: lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero; lavoratori positivi sintomatici; lavoratori positivi asintomatici; lavoratori positivi a lungo termine; lavoratori contatto stretto asintomatico.

### Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in

terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

Pertanto il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l' idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischio – indipendentemente dalla durata dell' assenza per malattia.

## **Lavoratori positivi sintomatici**

I lavoratori positivi al Covid e che presentano sintomi non gravi – spiega il ministero – possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). Per il reintegro va inviata, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

## **Lavoratori positivi asintomatici**

I lavoratori positivi al Covid ma asintomatici per tutto il periodo – si legge sempre nella circolare – possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). Per il reintegro va inviata, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente”.

La circolare cita anche i conviventi ancora positivi: “i lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate”.

## **Lavoratori positivi a lungo termine**

I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno – continua la circolare – saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell' attestazione di fine isolamento e la

negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante. Non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione.

## **Lavoratore contatto stretto asintomatico**

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile. Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente.

Si comunica alle SS.LL. che il medico competente di questa istituzione scolastica è il dott. Angelo Giunta e che il suo indirizzo di posta elettronica è il seguente: [drangelogiunta@gmail.com](mailto:drangelogiunta@gmail.com)

Il lavoratore che rientra nei casi di cui sopra contatterà via mail il medico competente il quale trasmetterà al datore di lavoro la certificazione di riammissione in servizio.

Si allega circolare Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria prot. 0015127 del 12 aprile 2021.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Sebastiano Spiraglia  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93